

CODICE PENALE

Libro I - Dei reati in generale
Titolo VII - Delle sanzioni civili

Art. 185 Restituzioni e risarcimento del danno.

Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.